



Città di Cervinara

Provincia di Avellino

Ordinanza n. 3

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA IN AMBITO LOCALE

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione del grado di diffusività e gravità raggiunto a livello globale;

VISTE e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta emergenza epidemiologica;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, a mente del quale "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

VISTI, in particolare:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1);
- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art.1);

VISTI:

il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111 ("Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie");

- il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 Dicembre 2021 con il quale è stata annunciata la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31.03.2022;
- il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 Dicembre 2021 con il quale sono state annunciate ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto legge) annunciata la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31.03.2022;

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 in considerazione dell'aggravamento della curva dei contagi, parimenti; sono state prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall'art. 6, comma 1, del D.L 26 novembre 2021 n. 172;

VALUTATA l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, l'esigenza di assumere ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio;

RILEVATO

- che il Report di Monitoraggio n. 85 (DM Salute 30 aprile 2020) - Dati relativi alla settimana 20/12/2021-26/12/2021 (aggiornati al 28/12/2021) attestava, per la regione Campania, un valore di Rt puntuale pari ad 1.2 (CI: 1.18-1.24), in netto aumento rispetto alle precedenti rilevazioni di cui al Report n. 84 della settimana precedente;

VISTO

il successivo Report n.86 (DM Salute 30 aprile 2020) - Aggiornamento 5 gennaio 2022 - Periodo di riferimento: 27/12/2021-2/1/2021, pubblicato in data odierna, nel quale si rileva che “ *Si osserva un drastico peggioramento dell'epidemia con una incidenza settimanale che a livello nazionale supera i 1.000 casi per 100.000 abitanti. La velocità di trasmissione nella settimana di monitoraggio è ulteriormente aumentata nella maggior parte delle regioni Italiane. Per la prima volta si osservano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti che porta in numerose regioni il non raggiungimento della qualità minima dei dati sufficiente alla valutazione del rischio e la conseguente classificazione a rischio non valutabile che equivale a rischio alto. (omissis);*

PRESO ATTO

-che in data 7/01/2022 nel delineato contesto di aggravamento della situazione epidemiologica, **numerosi dirigenti scolastici della Regione Campania** di ogni ordine e grado hanno segnalato che “*Già prima di Natale, con un numero molto inferiore di contagi, le Asl erano al collasso, impossibilitate a garantire la sorveglianza sanitaria e i tracciamenti previsti dalla normativa. Omissis;*

-che con nota di data 7/01/2022 **il Presidente di ANCI Campania** ha segnalato che “*(omissis) viste le forti perplessità sollevate ieri da oltre 300 presidi della Campania sull'apertura degli istituti scolastici, viste le difficoltà delle Asl nell'attuare il piano vaccinale per i bambini e i ragazzi, vista la campagna di ascolto che abbiamo attivato con i Sindaci in cui si registra il rischio di assumere provvedimenti ordinativi disomogenei, chiediamo che ci si concentri nelle prossime settimane ad avviare una grande campagna di vaccinazione sui minori, la più importante fatta finora in Campania utilizzando in alcune ore o in alcune giornate anche hub dedicati agli adulti. Omissis;*

-che il verbale del 7 gennaio 2022 odierna della Cabina di regia del Ministero della salute colloca la Regione Campania nello scenario n. 4, che si caratterizza per la massima gravità ed impone, sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, la immediata adozione di misure di contenimento del rischio epidemiologico;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolar modo locale continua ad incrementarsi, e che nel territorio comunale di Cervinara, sulla base dei dati ufficiali estratti dalla Piattaforma Regionale “Sinfonia”, dal 27/12/2021 al 02/01/2022, si continua a

registrare un preoccupante aumento del numero dei contagi con percentuale del 25,53, valore bel più alto di quello della Regione Campania mediamente intorno al 10,12%;

RILEVATO che, all'esito della riunione svolta in data 7/01/2022, l'Unità di Crisi regionale ha segnalato che *“nelle ultime due settimane i contagi sono aumentati considerevolmente nella fascia 0-44 anni ed anche i decessi sono in aumento. La circolazione del virus nei giovani è ormai estremamente ampia Con riferimento al numero di soggetti attualmente positivi nella fascia d'età 0-19 anni si registra un incremento pari a circa il 30 % rispetto alle scorse settimane”*;

VISTA, in particolare, per quanto qui compete, l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 7/1/2022, ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con la quale si dispone, tra l'altro, sul territorio regionale, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento e fino al 29 gennaio 2022, la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art 2 del D. Lgs. 13/4/2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi la effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico ed una folta rappresentanza di genitori degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado che insistono sul territorio comunale, hanno richiesto al sottoscritto Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, l'adozione di provvedimenti atti a contenere il contagio da Covid 19 e tanto a causa dell'elevato numero di contagiati tra docenti ed alunni;

RITENUTO che la situazione rappresentata e comunicata all'ASL ed a S.E. il Prefetto di Avellino, con nota prot. 344 del 7/01/2022 impone la necessità di adottare, con immediatezza, un provvedimento, contingibile ed urgente, atto a limitare, per quanto possibile, la particolare effettiva recrudescenza epidemiologica da Covid 19 nell'ambito scolastico, provvedendo a sospendere l'attività scolastica e didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado che insistono sul territorio comunale di Cervinara, così come, peraltro, già disposto dall'Unità di crisi regionale per le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado;

VALUTATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;

DATO ATTO che le surrichiamate circostanze, unitamente al dato numerico odierno di ben oltre 300 cittadini contagiati così come emerge dai report quotidiani dell'ASL di Avellino, dimostrano che a Cervinara ci troviamo di fronte a quelle circostanze di eccezionale e straordinaria necessità - dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica - previste per la deroga alle attività scolastiche in presenza, il tutto nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione.

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTA la circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione del 30 novembre 2021 e prot. n. 54504 recante "Specifiche alla Circolare 'Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico»;

VISTO il DPCM 17 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

VISTO l'art. 50, comma 5 e 7, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1.In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali»;

VISTO il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 5 gennaio 2022, con il quale è stato reso noto che è stato approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole, dirette a "rallentare" la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali n. 50/2021 e nn. 1 e 2 del 2022;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

RICHIAMATO l'obbligo di rispetto delle Ordinanze regionali n. 27 e 28 del 2021 ed eventuali modifiche o integrazioni, che si intendono allegate alla presente;

Preso atto di quanto disposto dal presidente della Regione Campania con l'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 della quale si prende atto e che, qui, si intende confermare per la disposta chiusura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

ORDINA

a decorrere dal giorno 10 gennaio e fino al giorno 15 gennaio 2022

- **Sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di secondo grado su tutto il territorio comunale**, restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi la effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- **la chiusura dei bar, dei ristoranti, pizzerie e delle sale da gioco è fissata alle ore 21:00, fino alle 6:00 del giorno successivo, mentre per l'asporto la chiusura è fissata alle ore 22:00;**
- **la chiusura della villa Comunale e la sospensione del mercato settimanale di mercoledì 12 gennaio 2022;**
- **è fatto divieto nei locali pubblici ed esercizi commerciali di proiezione al pubblico di trasmissioni televisive (compresi eventi sportivi), divieto di gioco delle carte e/o riproduzione di musiche dinanzi i bar e a tutte le attività commerciali;**
- **è fatto divieto di stazionamento nei luoghi pubblici (strade e piazze) oltre le ore 21:00;**
- **sono annullati tutti gli eventi di natura ricreativa, culturale, associativa in programma sul territorio comunale, ad esclusione delle funzioni religiose che sono consentite nell'osservanza delle disposizioni imposte dalla vigente normativa anticontagio Covid 19;**
- **è fatto divieto di assembramenti in ambienti pubblici;**

INVITA

- **tutti i cittadini a non effettuare assembramenti in luoghi privati raccomandando l'osservanza di tutte le regole imposte dalla normativa anticontagio;**

CHIARISCE

- **che tutte le attività commerciali sono comunque tenute al puntuale rispetto delle ordinanze nazionali e regionali tuttora vigenti per dette categorie;**

PRENDE ATTO E CONFERMA

quanto disposto dal presidente della Regione Campania con l'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 in ordine alla chiusura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- 1) venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- 2) venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Questura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale;
- 3) venga data ampia notizia e diffusione, anche mediante affissione nei punti di accesso agli uffici

Comunali e alle attività produttive.

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, Cervinara li 8 gennaio 2022

Cervinara li 08-01-2022

Il Sindaco
F.to Avv. Caterina Lengua

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo incaricato certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.cervinara.av.it) per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ N. _____

Cervinara,

IL MESSO COMUNALE
DE SIMONE GIANCARLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cervinara, li _____

IL RESPONSABILE DI SETTORE
